



PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

RIESAME PARZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ID 114/15418

TIRRENO POWER SpA

CTE

VADO LIGURE-QUILIANO

Commissione AIA – IPPC	Dott. Mauro Rotatori (referente)
	Ing. Antonio Voza
	Ing. Giovanni Anselmo
Regione Liguria	Dott.ssa Maria Teresa Zannetti
Provincia Savona	Ing. Daniele Lisena
Comune Vado Ligure	Ing. Fabio Tognetti
Comune di Quiliano	Ing. Giulio Mesiti



INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	6
	2.1 Atti presupposti	6
	2.2 Atti normativi.....	7
	2.3 Atti ed attività istruttorie	8
3	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	10
4	RIESAME PARZIALE DELL'AIA PER MODIFICA DI PRESCRIZIONI.....	11
	4.1 Eliminazione della prescrizione n. 2	11
	4.2 Eliminazione della prescrizione n. 3	13
5	DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA	14
6	CONSIDERAZIONI	14
7	CONCLUSIONI.....	14
8	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	15



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
Autorità controllo	di L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Liguria.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Gestore	Tirreno Power S.p.A. – Centrale Termoelettrica Vado Ligure, installazione IPPC sita nel Comune di Valleggia di Quiliano (SV), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
considerato	Il Decreto direttoriale n. MITE_CRESS REGISTRO DECRETI.R. n. 123 del 28/06/2022 di Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione istruttoria AIA-IPPC previste dal decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152;
visto	l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA";
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC che assegna l'incarico per lo svolgimento delle attività di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Mauro Rotatori (Referente),– Ing. Giovanni Anselmo– Ing. Antonio Voza
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Maria Teresa Zannetti – Regione Liguria,– Ing. Daniele Lisena – Provincia di Savona,– Ing. Giulio Mesiti – Comune di Quiliano,– Ing Fabio Tognetti – Comune di Vado Ligure.
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Federica Bonaiuti,– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-<i>septies</i>;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>

2.3 Atti ed attività istruttorie

Visto	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. 227 del 14/12/2012 a Tirreno Power S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica “Vado Ligure” sita nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure;
visto	Il decreto di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DM n. 264 del 25/06/2021;



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore con prot. Protocollo n. 3247 del 11/12/2023, acquisita dal MASE con prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0202968.12-12-2023, per la richiesta di riesame in merito alla prescrizione n. 2, riguardante la copertura della bocca del camino a servizio delle ex unità VL3 e VL4 e della prescrizione n. 3, riguardante l'imposizione dell'attivazione di un monitoraggio asseverato per la valutazione della sicurezza strutturale del camino da adempiere come precetto nell'ambito del Decreto di riesame AIA n° 381 del 15/11/2023;
vista	la nota di avvio del procedimento di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le modifiche indicate al punto precedente, trasmessa dal MITE con prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0205928.15-12-2023;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	La Relazione Istruttoria di ISPRA prot.852/2024 del 09/01/2024 acquisita dalla commissione CIPPC/47 del 09/01/2024
vista	la email inviata dalla segreteria della commissione in data 15/01/2024, avente prot. CIPPC/136 del 25/01/2024 per la condivisione del PIC.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

3 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A. – Centrale Termoelettrica “Vado Ligure”
Indirizzo sede operativa	Via Armando Diaz 128 – 17047 Valleggia di Quiliano (SV)
Sede Legale	Via Barberini 47 – 00187 Roma
Rappresentante Legale	Giorgio Torelli
Tipo impianto	Centrale termoelettrica
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.1. Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MWt Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica Codice: 35.11 Classificazione NOSE-P: 101 Codice: 04
Gestore Impianto	Giorgio Torelli Via Armando Diaz, 128 – 17047 – Quiliano (SV) 019.7754200 giorgio.torelli@tirrenopower.com centralevadoligure@pec.tirrenopower.com
Referente IPPC	Alessandro Colaprico Via Armando Diaz, 128 – 17047 – Quiliano (SV) 019.7754350 alessandro.colaprico@tirrenopower.com centralevadoligure@pec.tirrenopower.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Numero di addetti	47
Sistema di gestione ambientale	SI: ISO 14001 (valido sino al 15/05/2020)
Certificato di prevenzione incendi	SI (pratica VVF n. 155, rinnovo acquisito dal Comando Provinciale dei VVF di Savona con prot. COM-SV-PREV- 0018507 del 03/12/2018)
Periodicità dell'attività	Continua
Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa	Nessuna



4 RIESAME PARZIALE DELL'AIA PER MODIFICA DI PRESCRIZIONI

Con Nota prot. n. 3247 del 11/12/2023, acquisita dal MASE con prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0202968.12-12-2023, il Gestore ha trasmesso richiesta di riesame dell'AIA relativamente alla prescrizione n. 2, riguardante la copertura della bocca del camino a servizio delle ex unità VL3 e VL4, e alla prescrizione n. 3, riguardante l'imposizione dell'attivazione di un monitoraggio asseverato per la valutazione della sicurezza strutturale del camino da adempiere come precetto nell'ambito del Decreto di riesame AIA n° 381 del 15/11/2023.

Si riportano, per completezza, le prescrizioni citate:

“2) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore, inoltre dovrà intervenire con opera di mitigazione chiudendo la “bocca” del camino al fine di evitare il riempimento del camino con acque piovane in caso di evento meteorologico eccezionale.

3) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dovrà mettere in atto un piano di monitoraggio asseverato (il “Piano di Monitoraggio”) per la valutazione di sicurezza del camino asservito ai gruppi dismessi VL3 e VL4 (il “Camino”), redatto nel rispetto della normativa applicabile ratione materiae et temporis (Rif. Normative tecniche per le costruzioni Decreto 17 Gennaio 2018).”

Il Gestore ha precisato che, con nota prot. 2643 del 13/10/2023, aveva trasmesso al MASE le sue osservazioni riguardo le medesime prescrizioni che, durante la Conferenza di Servizi del 16/10/2023, per quanto attiene alla prescrizione n° 2, sono state configurate come un'integrazione istruttoria da valutare in un successivo riesame. Conseguentemente, con specifico riferimento a tale prescrizione, il Gestore ha trasmesso la nota prot. 2959 del 14/11/2023, con la quale, al fine del riesame della stessa, ha fornito elementi di dettaglio circa il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche riguardanti la ciminiera, che depongono per la non sussistenza dei presupposti tecnici della prescrizione impartita nel PIC del 11/09/2023.

Successivamente, con nota prot. n° 187251 del 17/11/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha fatto presente che l'istanza di riesame poteva essere inoltrata solo a valle della notifica del Decreto Ministeriale in fase di emissione e pertanto ha invitato il Gestore a presentare una nuova istanza aggiornata.

Nei seguenti paragrafi vengono quindi illustrati gli elementi tecnici a supporto dell'istanza di riesame delle prescrizioni n. 2 e 3.


4.1 Eliminazione della prescrizione n. 2

Il Camino delle ex unità VL3-VL4 è una ciminiera del tipo “monocanna” avente altezza di 200 m. Essa è costituita da un fusto in cemento armato, che rappresenta la struttura portante, e da una canna interna refrattaria, protetta da un rivestimento in ceramica antiacida di qualità, costituita da pezzi sagomati messi in opera con cemento speciale antiacido.

La canna interna è suddivisa in 7 tronchi indipendenti, ed il tronco di base è dotato di una tramoggia di fondo per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio, come mostrato nella figura di seguito riportata.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure



Alla base della tramoggia esiste un collegamento con la rete di raccolta delle acque acido alcaline, non interessato dagli interventi di demolizione effettuati sulle aree limitrofe alla ciminiera, che pertanto consente il completo drenaggio delle acque meteoriche ricadenti all'interno della canna della ciminiera stessa.

Sulla sommità del manufatto è presente un giunto di coronamento in ghisa, posto a protezione del calcestruzzo del fusto e del tronco terminale della canna in muratura, installato in modo da garantire che non vi sia all'interno dello stesso penetrazione di fumi, pioggia ed agenti atmosferici in genere.



Il Gestore ha precisato che nel corso delle attività già effettuate i condotti fumi sono stati demoliti e le

relative bocche di ingresso alla ciminiera sono state flangiate, come mostrato nelle seguenti figure.



Il Gestore evidenzia come la configurazione della Ciminiera, con il suo sistema di protezione sommitale del fusto e di raccolta e scarico dell'acqua piovana che fa ingresso nella canna descritto in precedenza (che ha svolto e svolge la propria funzione sin dalla messa in esercizio del componente e che non ha subito alcuna modifica durante i lavori di segmentazione della ciminiera dal resto degli impianti che sono stati oggetto di demolizione), preservi tecnicamente “da progetto” il manufatto dal rischio di eventuali riempimenti con acqua piovana della canna interna del camino. Pertanto, il presupposto di intervenire “chiudendo la “bocca” del camino al fine di evitare il riempimento del camino con acque piovane in caso di evento meteorico eccezionale” risulta non sussistere.

Il Gestore ritiene quindi che la richiesta di “chiusura della bocca” imposta con la prescrizione n. 2 del PIC allegato al DM 381 del 15/11/23 sia basata su un presupposto che, alla luce delle informazioni fornite nella documentazione trasmessa, risulta pacificamente non sussistere. D'altra parte, stante le caratteristiche dimensionali della Ciminiera, va considerato che la realizzazione di una chiusura della bocca da realizzare alla quota di 200 m introdurrebbe una modifica non prevista in sede di progettazione della ciminiera, con inevitabili implicazioni anche dal punto di vista strutturale di un manufatto non progettato in tal senso.

Sulla base delle informazioni integrative e delle considerazioni svolte il Gestore chiede che la prescrizione n. 2 del PIC allegato al DM 381 del 15/11/23 venga eliminata.

4.2 Eliminazione della prescrizione n. 3

Con riferimento alla prescrizione 3, il Gestore rileva che “*i motivi della richiesta di riesame restano legati all'assenza di competenza di Codesta amministrazione per gli aspetti connessi alle verifiche strutturali dei manufatti, come già evidenziato nella nota prot. 2643 del 13/10/2023.*”

Il Gestore chiede quindi l'eliminazione della prescrizione citata.



5 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, il Gestore ritiene che le modifiche proposte non comportino alcuna variazione significativa degli impatti ambientali associati all'esercizio degli impianti e che non abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente.

Il Gestore non ha individuato nessun impatto per nessuna delle componenti ambientali considerate in AIA.

6 CONSIDERAZIONI

Il gestore con nota prot. n. 3247 del 11/12/2023, acquisita con protocollo MASE/0202968.12-12-2023, ha trasmesso istanza di riesame dell'AIA DM 381/2023 relativamente alla prescrizione n. 2, riguardante la copertura della bocca del camino a servizio delle ex unità VL3 e VL4, e alla prescrizione n. 3, riguardante l'imposizione dell'attivazione di un monitoraggio asseverato per la valutazione della sicurezza strutturale del camino.

Si evidenzia che la documentazione fornita riguarda la prescrizione n. 2, mentre con riferimento alla richiesta di eliminazione della prescrizione n. 3, il Gestore rimanda alla nota prot. 2643 del 13/10/2023, già trasmessa, senza fornire ulteriori dettagli in merito.

A tale riguardo si fa presente che a seguito dell'istanza del gestore il MASE DG-VA, DIV II con nota prot. 0205928 del 15/12/2023 ha avviato il procedimento per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con il Decreto di riesame AIA 381 del 15/11/2023, *“relativo alla prescrizione n. 2 e riguardante la copertura della bocca del camino a servizio delle ex unità VL3 e VL4”*. Inoltre riporta *“Si segnala, altresì, che alla luce degli esiti della Conferenza dei Servizi del 16/10/2023, non si ritiene sussistano gli estremi per il ritiro in autotutela della prescrizione n. 3.”*

Pertanto il GI ha ritenuto di esaminare la richiesta del gestore per la sola prescrizione n.2.

7 CONCLUSIONI

In conclusione, considerato che le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (fermo restando che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 21 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ricorrendone i presupposti);

Il Gruppo Istruttore ritiene che la relazione tecnica del gestore documenti come la configurazione della Ciminiera, preservi tecnicamente il manufatto dal rischio di eventuali riempimenti con acqua piovana della canna interna del camino e non ha alcun effetto negativo e significativo sull'ambiente, Pertanto il GI ritiene di accogliere la richiesta del gestore di eliminare la prescrizione n.2:
Tirreno Power CTE Vado Ligure - Quiliano ID 15418



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
TIRRENO POWER - Centrale Vado Ligure

“Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore, inoltre dovrà intervenire con opera di mitigazione chiudendo la “bocca” del camino al fine di evitare il riempimento del camino con acque piovane in caso di evento meteorologico eccezionale.” del DM 381 del 15/11/2023:

8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Quanto esposto nella presente Relazione Istruttoria non comporta l’aggiornamento del PMC allegato al Decreto di AIA DM n. 264 del 25/06/2021 e DM 381 del 15/11/2023.